

Parti

Ricorrente: Vlaamse Gemeenschap

Convenuto: M. Baesen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se ai fini dell'applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾, la nozione «gli impiegati pubblici e il personale assimilato» debba essere interpretata sulla base del sistema previdenziale nazionale a cui l'interessato è iscritto.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'interessato, assunto in forza di un contratto di lavoro da un datore di lavoro nel settore pubblico e che, secondo il sistema nazionale, per determinati settori di sicurezza sociale, di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento, rientra nell'ambito di applicazione del regime previdenziale per i lavoratori, mentre per i settori della sicurezza sociale di cui all'art. 4, n. 1, lett. e) del regolamento rientra nell'ambito di applicazione di un regime speciale per gli impiegati, debba essere considerato come persona assimilata ai pubblici impiegati, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium (Magyar Köztársaság) il 29 luglio 2009 — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft

(Causa C-298/09)

(2009/C 267/58)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium

Parti

Ricorrente: RANI Slovakia s.r.o.

Convenuta: Hankook Tire Magyarország Kft

Questioni pregiudiziali

- 1) Alla luce degli artt. 3, lett. c), e 59 del Trattato di Roma, se il diciannovesimo «considerando» della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 96/71/CE ⁽¹⁾, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, possa essere interpretato nel senso che, con riferimento all'attività propria delle imprese fornitrici di lavoro

temporaneo, uno Stato membro possa effettivamente fissare nel proprio diritto nazionale i requisiti da prescrivere all'impresa o alla sua agenzia per accedere all'esercizio di tale attività nel territorio dello Stato membro di cui trattasi e, in questo contesto, restringere l'esercizio dell'attività delle imprese di lavoro temporaneo a quelle stabilite nel detto territorio.

- 2) Se l'art. 1, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 96/71/CE, possa essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, possa essere riservato alle imprese stabilite nello Stato membro di cui trattasi un trattamento più favorevole di quello che ricevono le imprese stabilite in un altro Stato membro.
- 3) Se la lettura combinata degli artt. 59, 62 e 63 del Trattato di Roma possa essere interpretata nel senso che possano continuare ad essere mantenute le restrizioni esistenti nel momento dell'adesione all'Unione europea e che non devono considerarsi in contrasto con il diritto comunitario fintantoché il Consiglio non avrà adottato un programma che fissa le condizioni di liberalizzazione per siffatto tipo di prestazione o le direttive che l'attuazione del detto programma richieda.
- 4) In caso di soluzione negativa alle questioni di cui sopra, se vi sia un qualche interesse generale che giustifichi la restrizione risultante dal fatto che l'attività propria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da imprese stabilite e iscritte nello Stato membro di cui trattasi garantendo così la compatibilità con gli artt. 59 e 65 del Trattato di Roma.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 30 luglio 2009 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

(Causa C-299/09)

(2009/C 267/59)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH

Convenuto: Ministerstvo životního prostředí

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 2, lett. i) e k) del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽¹⁾, letto congiuntamente all'art. 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti⁽²⁾, e ai punti D10 dell'allegato IIA e R1 dell'allegato IIB di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che il primo dei criteri fissati dalla Corte di giustizia nella sentenza 13 febbraio 2003 causa C 458/00, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I 1553, per poter considerare un incenerimento dei rifiuti come recupero energetico degli stessi ai sensi del punto R1 dell'allegato IIB di detta direttiva (ossia, scopo principale dell'operazione deve essere quello di far sì che i rifiuti rispondano ad una funzione utile, ovvero produrre energia), possa essere soddisfatto anche nel caso in cui non sussista alcuna delle circostanze che la Corte di giustizia, nella sentenza citata, ha menzionato come circostanza attestante il recupero dei rifiuti, ossia laddove il gestore dell'impianto, in cui i rifiuti devono essere inceneriti, non effettui un pagamento per tale operazione al fornitore dei rifiuti, e l'impianto non sia tecnicamente adeguato per poter, in caso di insufficienza di rifiuti, essere fatto funzionare in base a fonti energetiche primarie.
- 2) Laddove la soluzione per tale questione fosse affermativa, quali siano le condizioni in base alle quali, in tal caso, tale operazione può essere considerata recupero dei rifiuti:
- a) Se si possa completamente ignorare l'aspetto del pagamento per un'operazione relativa ai rifiuti, oppure se, per poter considerare una data operazione come recupero dei rifiuti, sia per lo meno necessario che il guadagno che il gestore dell'impianto trae dalla vendita dell'energia termica o elettrica ricavata dall'incenerimento di una determinata quantità di rifiuti ecceda quanto egli ottiene in pagamento per prendere in carico i rifiuti.
- b) Nel caso in cui si tratti della natura dell'impianto del destinatario dei rifiuti, se possa considerarsi quale circostanza sufficiente per attestare un'operazione di recupero dei rifiuti il fatto che, nella decisione di autorizzazione all'esercizio, tale impianto è formalmente classificato quale impianto per il recupero energetico dei rifiuti e che il gestore dell'impianto si è obbligato contrattualmente a fornire alla rete una determinata quantità di energia termica, e che sia soggetto a penali, nel caso in cui non adempia a tale obbligazione, oppure se costituisca una condizione minima per la valutazione di un'operazione quale recupero di rifiuti la circostanza che il gestore dell'impianto sia, sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, effettivamente in grado di operare tale impianto, almeno temporaneamente, mediante combustibili diversi dai rifiuti.

⁽¹⁾ GU L 30, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194, pag. 39.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 30 luglio 2009 — Staatssecretaris van Justitie/altra parte: F. Toprak

(Causa C-300/09)

(2009/C 267/60)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie

Altra parte: F. Toprak

Questione pregiudiziale

Se l'art. 13 della decisione n. 1/80 [19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione adottata dal Consiglio di associazione istituito con l'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia], debba essere interpretato nel senso che con il termine [«]una nuova restrizione[»], ai sensi di tale disposizione si debba intendere anche un inasprimento rispetto ad una norma entrata in vigore dopo il 1° dicembre 1980, che costituiva un allentamento della norma vigente il 1° dicembre 1980, qualora siffatto inasprimento non implichi un peggioramento rispetto alla norma vigente il 1° dicembre 1980.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 30 luglio 2009 — Staatssecretaris van Justitie, controinteressato I. Oguz

(Causa C-301/09)

(2009/C 267/61)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie

Controinteressato: I. Oguz